

Con ordinanza n. 30605 del 28 novembre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti può essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost., art. 362 c.p.c. e art. 110 c.p.a.), giacché l'assetto pluralistico delle giurisdizioni, scelto dal Costituente e reso evidente dalla diversa formulazione del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 Cost., assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore della giurisdizione, non quello di garante ultimo della nomofilachia, ovvero della legittimità comunitaria, convenzionale e costituzionale delle norme, di rito e di merito, applicate dal giudice amministrativo o contabile. Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la categoria, di fonte giurisprudenziale, dell'eccesso di potere giurisdizionale si colloca sul crinale fra il comma 7 e 8 del citato art. 111 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. un., 9 luglio 2024 n. 18722) ed è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: il primo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); il secondo è riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Rientrano, pertanto, nell'ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a) l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b) l'invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l'esplicazione da parte del giudice amministrativo di un sindacato di merito, allorché la potestas iudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizio da parte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, quando derivante dall'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale. Esula, invece, dall'ambito dell'eccesso di potere, così delineato, l'errata interpretazione delle norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante Cass. civ., sez. un., 22 settembre 2023 n. 27160; Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2023 n. 18539; Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2023 n. 4284). L'arretramento della giurisdizione è ravvisabile solo in presenza di un rifiuto a pronunciare sulla domanda, inclusa invece nella giurisdizione del giudice amministrativo, determinato dall'affermata estraneità della domanda stessa alle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice (Cass. civ. 20 giugno 2024 n. 17048; Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2020 n. 7839 ed ivi ulteriori precedenti). Il rifiuto che rileva è, dunque, quello "astratto", che deriva dall'affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regola iuris che invece gli attribuisce il potere di ius dícere sulla domanda; non quello "in concreto", che si ha quando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza dell'ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2023, n. 4284; Cass. civ., sez. un. 28 maggio 2020, n. 10087; Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2021, n. 8572; Cass. civ., 23 settembre 2022 n. 27904). In altri termini «la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione» (Cass. civ., sez. un., 26 settembre 2022, n. 28021). Si tratta di un orientamento risalente nel tempo e definitivamente affermatosi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite a seguito della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale la quale, in esplicito dissenso con la concezione cosiddetta dinamica o evolutiva della giurisdizione, che si andava affermando, ha evidenziato che la tesi secondo cui «il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dal comma 8 dell'art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando ... non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» (§11), ed ha aggiunto che «l'intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno

può essere giustificato dalla violazione di norme Data pubblicazione 28/11/2024 dell'Unione o della CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all'istituto in esame non è il caso di tornare» (§14.1). L'insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea o di quello convenzionale, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata affermata dalle Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, *Randstad Italia SpA contro Umana SpA e altri*, (C-497/20). È stato, in particolare, evidenziato che l'orientamento che sottrae al sindacato della Corte di Cassazione la violazione del diritto dell'Unione commessa dal giudice speciale « non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.» (Cass. civ., sez. un., 4 ottobre 2022 n. 28803 ed i precedenti ivi citati in motivazione).

Riferimenti Normativi:

- art. 362, c.p.c.